

ALLEGATO 5

*Schema di Convenzione per l'affidamento di servizi per
l'ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e
supporto specialistico per le Pubbliche Amministrazioni,
ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i.
e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.*

Lotto ___ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)

Schema di Convenzione per l'affidamento di servizi per l'ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico, per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.

Lotto ____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6)

TRA

Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Ferruccio Ferranti, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 7 maggio 2002;

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____,

Consip S.p.A.

Gara per l'affidamento in convenzione di servizi per l'ottimizzazione di beni e servizi di
Telecomunicazione e supporto specialistico per le Pubbliche Amministrazioni

capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, e la mandante __, sede legale in __, Via __, capitale sociale Euro __=, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di __ al n. __, P. IVA __, domiciliata ai fini del presente atto in __, via __, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in __, dott. __ __, repertorio n. __ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

PREMESSO

a) che l’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell’Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il Fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura (“Ordinativi di Servizio”, nel caso della presente Convenzione) deliberati dalle Amministrazioni dello Stato, Centrali e Periferiche, dalle altre Pubbliche Amministrazioni, nonché dagli altri soggetti legittimati, che utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilita dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;

b) che con propri Decreti Ministeriale del 24 febbraio 2000 e 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip, tra l’altro, l’assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l’acquisto di beni e servizi di cui all’articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell’esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che le Convenzioni di cui al citato articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stipulate da Consip anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

e) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

f) che, ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, Legge n. 157/1999, possono aderire alle predette Convenzioni;

g) che per la procedura di gara è stato rispettato quanto espressamente previsto dal D.P.C.M. n. 325 dell'11 novembre 2004;

h) che, sempre sulla base del sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto dei quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare mediante esecuzione gli Ordinativi di Servizio deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che avranno utilizzato la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

i) che il sopra indicato obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste, fino alla concorrenza dell'importo massimo

complessivo stabilito, ai prezzi ed alle condizioni, modalità e termini tutti ivi contenuti;

j) che i singoli contratti attuativi della presente Convenzione vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Servizio da parte delle predette Amministrazioni, e per esse dalle Unità Ordinanti; nei predetti ordinativi saranno indicati l'esatta tipologia e quantitativo della prestazione richiesta ed il luogo di esecuzione;

k) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnatigli dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione di imprese specializzate cui affidare la prestazione dei servizi di ottimizzazione e consulenza tecnica specializzata relativi ad approvvigionamenti di beni e servizi di Telecomunicazioni, per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario, suddivisa in n. 6 (sei) Lotti geografici ed indetta con Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. ____ del _____ e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. ____ del _____;

l) che il Fornitore ha presentato offerta per l'affidamento dei servizi di ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico per le Pubbliche Amministrazioni ed è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6) della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Servizio, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabilite, nell'ambito territoriale delineato dai confini della/e Regione/i _____;

m) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi Allegati, nonché dal Bando di Gara, dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una

idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

n) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

o) che il Fornitore ha prestato la cauzione definitiva per un importo pari ad Euro _____ (10%, dieci per cento, dell'importo massimo relativo al Lotto aggiudicato, come stabilito nel Disciplinare di gara), nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ (0,5%, zero virgola cinque per cento dell'importo massimo relativo al Lotto aggiudicato, come stabilito nel Disciplinare di gara) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché infine ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara e nei suoi Allegati. Tali documenti, anche se non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

p) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione della Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto di servizi concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi di Servizio.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica),

l'Allegato "C" (Offerta Economica), l'Allegato "D" (Modelli), l'Allegato "E" (Corrispettivi).

Articolo 2

Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
 - a) **Amministrazioni Pubbliche o Pubbliche Amministrazioni:** le pubbliche amministrazioni che – sulla base della normativa vigente – sono legittimate ad utilizzare la presente Convenzione, in particolare le Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché le restanti Pubbliche Amministrazioni definite dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 (che ha sostituito l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993), come modificato dall'articolo 1 della Legge n. 145/2002, come richiamato dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388: *“Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”*, nonché i soggetti che ai sensi della normativa vigente (i movimenti politici, ex articolo 24, comma 4, Legge n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione;
 - b) **Amministrazione/i Contraente/i:** le Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia mediante gli Ordinativi di Servizio;
 - c) **Convenzione:** il presente atto compresi tutti i suoi Allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - d) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - e) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";

- f) Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C".
- g) Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo d'impresе o il consorzio che ha presentato offerta ed è risultato aggiudicatario del Lotto ____ (1 o 2 o 3 o 4 o 5 o 6) di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
- h) Convenzioni di fornitura:** le Convenzioni stipulate da Consip, ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., per la fornitura, in favore delle Pubbliche Amministrazioni, di beni e servizi nell'ambito del settore delle Telecomunicazioni, e loro componenti identificate ai fini del servizio di ottimizzazione e supporto specialistico e indicate nel Capitolato Tecnico;
- i) Data di Attivazione:** la data a partire dalla quale le Amministrazioni Pubbliche possono utilizzare la presente Convenzione; tale data coincide con la data di pubblicazione sul Sito delle Convenzioni, della Convenzione medesima, della modulistica e delle informazioni occorrenti alle Amministrazioni Pubbliche che intendano aderirvi mediante l'invio di Ordinativi di Servizio;
- j) Ordinativo di Servizio:** il documento, corrispondente al modello di cui all'Allegato "D", con il quale le Amministrazioni contraenti, attraverso le Unità Ordinanti e con le modalità di seguito previste, manifestano la loro volontà di acquisire i servizi di ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore alla esecuzione delle corrispondenti attività;
- k) Valore convenzionale della fornitura:** valore delle forniture di beni e/o servizi di Telecomunicazione ed oggetto del servizio di ottimizzazione e supporto, regolati dalle Convenzioni di fornitura o da contratti stipulati direttamente dalle Amministrazioni ed aventi lo stesso oggetto, determinato in ragione di quanto stabilito nel paragrafo 2.1.3 del Capitolato Tecnico;

- l) Contratto/i di servizio/i e/o contratto/i attuativo/i:** l'accordo stipulato dalle Amministrazioni Contraenti con il Fornitore, mediante l'Ordinativo di Servizio, che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nella presente Convenzione;
 - m) Unità Ordinante/i:** gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Servizio e che verranno negli stessi indicati;
 - n) Sito delle Convenzioni:** lo spazio web dedicato al sistema delle Convenzioni delineato dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, gestito da Consip, contenente un'area riservata a ciascuna Convenzione;
 - o) Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1 L'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Servizio sono regolati, in via gradata:
- a) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle disposizioni contenute nei D.M. 28 ottobre 1985 e D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni Contraenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
 - c) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato;

- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato
 - e) dal codice deontologico di Consip S.p.A. approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 29 marzo 2004, verbale n. 46.
- 2 Resta inteso che quanto contenuto nel Capitolato Tecnico prevarrà su quanto contenuto nell'Offerta Tecnica in tutti i casi in cui le previsioni di quest'ultima si pongano in contrasto con quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip, previsioni migliorative rispetto a quelle contenuto nel Capitolato Tecnico.
- 3 Le clausole della Convenzione e degli Ordinativi di Servizio sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli Ordinativi di Servizio, relativa all'affidamento dei servizi di ottimizzazione e supporto specialistico connessi alla pianificazione, acquisizione e gestione di beni e servizi nel settore delle Telecomunicazioni, realizzati dalle Amministrazioni attraverso l'utilizzo delle Convenzioni di fornitura in ambito Telecomunicazioni, stipulate da Consip. ai sensi dell'articolo 26 della Legge 488/1999 e s.m.i., o attraverso contratti stipulati direttamente dalle stesse Amministrazioni ed aventi lo stesso oggetto.
2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche ad eseguire la prestazione delle seguenti tipologie di servizi, di cui al Capitolato Tecnico nonché all'Offerta Tecnica:

- I. supporto strategico per la determinazione ottimale delle infrastrutture e dei servizi di Telecomunicazioni, alle modalità e condizioni minime descritte nella sezione 3.1 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,
- II. supporto tecnico-operativo per le singole fasi in cui si articola il processo di acquisizione e messa in opera della singola fornitura nell'ambito delle Telecomunicazioni, alle modalità e condizioni minime descritte nelle sezioni 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 3.5 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,
- III. prestazione di servizi di consulenza aggiuntivi inerenti le forniture di Telecomunicazioni, alle modalità e condizioni minime descritte nella sezione 3.6 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,
- IV. servizio di rendicontazione, alle modalità e condizioni minime di cui alle sezioni 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 e 4.4 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica,

tutto nella misura richiesta, mediante gli Ordinativi di Servizio, dalle singole Amministrazioni contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti, purché ubicate nel territorio delineato dai confini delle seguenti Regioni:

Lotto _____

e tutto sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo, IVA esclusa, pari a _____.

3. Consip si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento o la diminuzione delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente contratto; in particolare, nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l'importo massimo di cui al precedente comma 2, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto importo massimo complessivo fino a concorrenza del limite di un quinto ai sensi dell'art. 11, RD 2440/1923.

4. I servizi e le attività di cui alla presente Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto le Amministrazioni e Enti Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno affidare le stesse attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. La presente convenzione è efficace e può essere utilizzata dalle Amministrazioni Pubbliche di seguito indicati a partire dal 15° (quindicesimo) giorno dalla data della sua stipula ovvero nel minor termine nel caso di anticipata attivazione, previa comunicazione scritta da parte di Consip.
2. Possono utilizzare la Convenzione le Amministrazioni Pubbliche come definite alla lettera a) del precedente articolo 2. In particolare, ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999, come modificato dall'articolo 3, comma 166, della Legge n. 350/2003, e dal D.L. n. 168/2004 conv. in L. 191/2004, le Amministrazioni Pubbliche possono fare ricorso alle convenzioni stipulate da Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.
3. Le predette Amministrazioni Pubbliche, previa effettuazione di apposita registrazione sul Sito delle Convenzioni, possono utilizzare la Convenzione mediante Ordinativi di Servizio dalle stesse sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa della Amministrazione aderente ed inviati e/o trasmessi dalla medesima Amministrazione contraenti al Fornitore anche per via telematica (fax, internet, ecc.), ovvero mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, secondo le modalità specificate nel Sito delle Convenzioni, e nei quali verranno indicate le quantità delle prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel successivo articolo 6.
In particolare, per la validità degli Ordinativi di Servizio di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione

Pubblica della sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione in autocertificazione resa dalla stessa Unità Ordinante; resta inteso che le registrazioni delle autocertificazioni delle Amministrazioni Pubbliche non implicano una verifica da parte di Consip dei poteri di utilizzazione della Convenzione da parte delle singole Amministrazioni, né dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna Unità Ordinante.

Infatti, è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo in merito; a tal fine, Consip metterà a disposizione del Fornitore, anche attraverso il Sito delle Convenzioni, un elenco dei soggetti che hanno richiesto la registrazione; in ogni caso, (i) è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore degli Ordinativi di Servizio; (ii) anche a seguito di tale verifica, è onere del Fornitore il controllo sulla legittimità dell'utilizzo della Convenzione; (iii) qualora il Fornitore dia esecuzione ad Ordinativi di Servizio emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, il valore dei servizi oggetto di tali Ordinativi di Servizio non verranno conteggiati nell'importo massimo complessivo oggetto della presente Convenzione.

4. Ove il Fornitore ritenga di non poter dare esecuzione agli Ordinativi di Servizio ricevuti in quanto provenienti da un soggetto non legittimato in base alle norme vigenti ad utilizzare le Convenzioni, dovrà tempestivamente informarne l'Amministrazione e Consip, spiegando le ragioni del rifiuto
5. Qualora l'Ordinativo di Servizio non sia completo in ogni sua parte necessaria, l'Ordinativo di Servizio medesimo non avrà validità ed il Fornitore non dovrà darne esecuzione.
6. Per effetto di detti Ordinativi di Servizio, il Fornitore è obbligato ad eseguire la prestazione richiesta nell'ambito dell'oggetto contrattuale, restando inteso che in caso di mancata utilizzazione della Convenzione da parte dei soggetti sopra indicati, ciò anche a seguito della esecuzione delle attività preliminari e prodromiche all'emissione dell'Ordinativo di Servizio di cui al successivo articolo 6, nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo dal medesimo Fornitore

il quale, infatti, sarà tenuto a svolgere le attività, effettuare la prestazione dei servizi solo a seguito della ricezione degli Ordinativi di Servizio entro i termini ed alle condizioni indicate nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti attuativi della presente Convenzione si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Servizio inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni contraenti a mezzo lettera, fax o via web per mezzo del Sito delle Convenzioni, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, o altro mezzo anche elettronico ritenuto idoneo e comunque disciplinato dalla normativa vigente o che dovesse entrare in vigore con particolare riferimento a quella applicabile alle Amministrazioni Pubbliche.
2. Preliminarmente all'Ordinativo di Servizio, l'Amministrazione Pubblica interessata dovrà inviare una richiesta di servizi o Ordinativo Preliminare al Fornitore, indicando un prospetto dei servizi richiesti, inclusivo delle informazioni di base della fornitura oggetto del servizio di consulenza, il tipo di servizio di ottimizzazione e supporto specialistico richiesto, la/e Convenzioni o i contratti di fornitura cui si fa riferimento, la data di inizio servizi richiesta, l'indicazione della stima del valore convenzionale della fornitura cui si fa riferimento, tutto con le modalità ed alle caratteristiche minime richieste nella sezione 4.1 del Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore, svolte le attività indicate nel Capitolato Tecnico alla sezione 4.1.1, dovrà effettuare una Notifica di accettazione dell'Ordinativo Preliminare entro il termine di n. 10 (dieci) giorni solari dalla predetta richiesta, o, nel caso di modifiche successive all'ordinativo preliminare apportate dall'Amministrazione ordinante, entro il diverso termine oggetto di accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. La Notifica di accettazione della richiesta dei servizi include: la richiesta di

eventuali informazioni mancanti alla richiesta di servizi ma che non ne condizionano l'accettazione, l'identificazione del responsabile di servizio, il piano di attività proposto, la quotazione dei corrispettivi, il tutto come meglio descritto e alle condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico (sez. 4.1.2), nonché nell'Offerta Tecnica, se migliorative. L'Amministrazione potrà tuttavia richiedere chiarimenti, integrazioni e/o modifiche al documento del Fornitore di Notifica accettazione della richiesta di servizi.

4. L'Amministrazione Pubblica, ricevuta la Notifica di accettazione ha n. 7 (sette) giorni solari di tempo per l'accettazione da manifestarsi mediante l'invio dell'Ordinativo di Servizio; solo con l'invio dell'Ordinativo di Servizio si perfeziona il singolo contratto attuativo della presente Convenzione.
5. Nel caso di richiesta di servizi di consulenza addizionali (sez. 3.6 del Capitolato Tecnico), il Fornitore, dovrà redigere un Progetto (sez. 4.1.4) in risposta all'Ordinativo Preliminare entro il termine di n. 20 (venti) giorni solari dalla predetta richiesta o, nel caso di modifiche successive all'Ordinativo Preliminare apportate dall'Amministrazione ordinante, entro il diverso termine oggetto di accordo scritto tra le parti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
6. L'Amministrazione Pubblica, ricevuto il Progetto del Fornitore, ha n. 20 (venti) giorni solari di tempo (o quaranta giorni nel caso sia stata richiesta l'assistenza di Consip) per l'accettazione da manifestarsi mediante l'invio dell'Ordinativo di Servizio.
7. Nell'Ordinativo di Servizio sono stabiliti, tra l'altro, la data di inizio delle attività del Fornitore e la data di completamento delle attività medesime, quest'ultima nel rispetto dei termini massimi stabiliti nelle sezioni 3.2.3, 3.3.1 e 3.4 del Capitolato Tecnico.
Il mancato rispetto dei termini stabiliti per l'inizio e la fine dell'erogazione dei servizi oggetto dell'Ordinativo di Servizio comporta l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Ulteriori dettagli della procedura sono regolate nelle sezioni 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.4 del Capitolato Tecnico.

9. Tutte le predette attività di competenza del Fornitore, relative alla fase prodromica all'Ordinativo di Servizio, e fino all'emissione dell'ordinativo definitivo o alla cancellazione della richiesta di servizi sono ad esclusivo onere, spesa e cura del Fornitore, atteso che l'Amministrazione contraente è vincolata unicamente al perfezionarsi del contratto attuativo della presente Convenzione e, quindi, con l'emissione dell'Ordinativo di Servizio; pertanto, il Fornitore non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi e/o rimborso spese, a qualsiasi titolo, tanto nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche anche in caso di non accettazione dell'ordinativo e/o di cancellazione della richiesta, assumendosene ogni relativa alea, quanto nei confronti di Consip., per quanto di propria competenza.
10. In ogni caso, l'Ordinativo di Servizio non potrà avere un valore del corrispettivo inferiore ai valori minimi stabiliti, per ogni singolo ordinativo, nella sezione 6.2 del Capitolato Tecnico.
- Il Fornitore prende atto, rinunciando ora per allora a qualsiasi pretesa risarcitoria, che l'Amministrazione contraente ha la facoltà di recedere dall'Ordinativo di Servizio medesimo, avvalendosi del medesimo strumento utilizzato per l'invio dell'Ordinativo di Servizio, da esercitarsi entro n. 24 (ventiquattro) ore dall'invio e/o trasmissione dell'Ordinativo di Servizio; spirato il predetto termine, l'Ordinativo di Servizio è irrevocabile anche per parte dell'Amministrazione contraente ed il Fornitore è tenuto a dare esecuzione completa dei servizi richiesti. In caso di invio dell'Ordinativo di Servizio per posta, l'Amministrazione Contraente hanno la facoltà, da esercitarsi entro n. 24 ore solari dall'invio, di annullare l'Ordinativo a mezzo fax.
11. Spirato il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Servizio ed è altresì tenuto, entro le n. 24 (ventiquattro) ore solari successive, quindi entro n. 48 (quarantotto) ore solari successive all'invio/trasmissione dell'Ordinativo di Servizio, a dare conferma all'Amministrazione contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Servizio ricevuto, comunicando in tale contesto il numero

progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo, la "Data Ordine" (intesa come data di invio dell'Ordinativo di Servizio), la data di registrazione.

Con la predetta comunicazione di riscontro dell'Ordinativo di Servizio, il Fornitore potrà richiedere all'Amministrazione contraente l'invio dell'originale cartaceo dell'Ordinativo di Servizio medesimo.

12. Qualora venga richiesto da Consip, il Fornitore ha l'obbligo di dare riscontro a Consip medesima per via telematica entro le successive n. 24 (ventiquattro) ore di ciascun Ordinativo di Servizio divenuto irrevocabile.

Articolo 7

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di n. 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della sua attivazione; tale durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Consip fino ad un ulteriori n. 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito l'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo 4 e fino al raggiungimento del medesimo.
2. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo di utilizzazione della medesima da parte delle Amministrazioni Pubbliche; Convenzione che quindi resta valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza degli stessi.
3. Tuttavia, qualora la durata non venga prorogata, le Amministrazioni contraenti che abbiano effettuato un Ordinativo di Servizio nel periodo di vigenza della Convenzione, potranno effettuare ulteriori Ordinativi di Servizio per completare o integrare la prestazione di servizi originaria, alle stesse condizioni, entro e non oltre il sesto mese successivo alla scadenza dal termine della Convenzione stessa.
4. I singoli contratti attuativi della presente Convenzione, conclusi con la ricezione da parte del Fornitore degli Ordinativi di Servizio delle Amministrazioni contraenti, hanno durata prevista nel singolo piano di attività come stabilito nella sezione 4.1.2 del Capitolato Tecnico.

Articolo 8

Condizioni del servizio

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, spese e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale, salvo il caso di una Amministrazione Contraente multisede che richiede al Fornitore spostamenti al di fuori della provincia della sede principale dell'Amministrazione stesso, come indicato e alle condizioni della sezione 6.2 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto della presente Convenzione a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori

- compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni e/o de Consip, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni e Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
 6. Le attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni contraenti dovranno essere eseguite nel rispetto delle correnti attività lavorative svolte negli uffici stessi; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stessi. Peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici delle Amministrazioni contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale delle Amministrazioni stessi e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
 8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere negli uffici delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
 9. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni Contraenti, oltre che da Consip.
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Amministrazioni contraenti e/o a Consip, per quanto di loro rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Servizio.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della presente Convenzione, a:
 - a) erogare i servizi di ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
 - b) manlevare l'Amministrazione contraente e Consip, per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
 - c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali della serie ISO 9000 per la gestione e l'assicurazione della qualità ed, in particolare, quanto previsto dalla normativa ISO 9002;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle Amministrazioni contraenti e/o a Consip, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nella Convenzione, negli Ordinativi di Servizio, nonché, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

- f) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalle Amministrazioni contraenti e da Consip, per quanto di rispettiva ragione;
 - g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
2. Il Fornitore si impegna ad erogare i servizi richiesti in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordinativi di Servizio emessi da ciascuna Amministrazione Contraente o comunque richiesti dal contraente nel corso di svolgimento dei servizi, nel rispetto di quanto previsto nella medesima Convenzione e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici delle Amministrazioni contraenti.
 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere a Consip, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi prestati, tutto secondo quanto previsto al successivo articolo 12 della presente Convenzione e nel Flusso Dati Report di cui all'Allegato 9 al Disciplinare di gara di cui alle premesse, nonché i dati e la documentazione necessaria per il Sito delle Convenzioni.
 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere alle singole Amministrazioni Contraenti contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun Ordinativo di Servizio, a pena dell'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti, la documentazione comprovante la prestazione dei servizi oggetto della fatturazione.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli Ordinativi di Servizio le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente convenzione.

Articolo 11

Rapporto finale ed Accettazione del servizio

1. A conclusione delle proprie attività di ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico oggetto di ciascun Ordinativo di Servizio, il Fornitore deve produrre un Rapporto finale delle attività (rapporto di completamento dei lavori) svolte che dovrà inviare entro il termine perentorio di n. 5 (cinque) cinque giorni solari a decorrere dalla data di completamento delle attività medesime, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

2. Tale rapporto conterrà la data di completamento dei lavori, le attività eseguite, i programmi di qualità applicati, il personale impiegato, le modalità ed i tempi di esecuzione ed un sommario dei risultati ottenuti, rinviando per dettagli alla documentazione operativa prodotta, come meglio descritto e alle condizioni minime della sezione 4.2.2 del Capitolato Tecnico.

Articolo 12

Servizio di rendicontazione

1. Il servizio di reportistica dovrà essere prestato dal Fornitore in relazione ad ogni singolo Ordinativo di Servizio, per la tutta la durata del singolo contratto attuativo, inviando alla Amministrazione Contraente e a Consip i dati riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità e alle condizioni stabilite nelle sezioni 4.2.2 e 4.4 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 9 – Flusso Dati Report - al Disciplinare di gara di cui alle premesse.
2. Consip S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei livelli di servizio, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l'elaborazione di *report* specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica.
3. Il controllo di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato da Consip mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di “*Information Technology*”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalle Amministrazioni contraenti e/o da Consip; a tal fine, il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di supervisione.
4. Il Fornitore dovrà comunque produrre a Consip:
 - a) la reportistica mensile, su CD-ROM, dei dati relativi alle informazioni anagrafiche delle Amministrazioni contraenti, nonché relativi alle richieste di servizi (o ordinativi preliminari) e agli Ordinativi di Servizio, come meglio stabilito nella sezione 4.4 del Capitolato Tecnico, entro il termine

- perentorio del giorno n. 15 (quindici) del mese successivo a quello oggetto della reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- b) la reportistica trimestrale (trimestre solare) relativa alle attività di ottimizzazione e supporto specialistico, i principali risultati ottenuti ed eventuali problemi di applicazione delle Convenzioni di fornitura, come meglio stabilito nella sezione 4.4 del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del giorno 15 (quindici) del mese successivo al trimestre solare oggetto della reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre;
- c) un copia su CD-ROM del Sistema Informativo del servizio, di cui alla sezione 4.2.4 del Capitolato Tecnico e come stabilito nella sezione 4.4 del Capitolato Tecnico, entro il termine perentorio del giorno n. 15 (quindici) del mese successivo al trimestre solare oggetto della reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 13

Supervisione e controllo.

Verifiche ispettive e reclami on-line

1. Le attività di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura sono svolte, rispettivamente, da Consip, nell'ambito del ruolo alla stessa attribuito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica) con D.M. 24 febbraio 2000 e D.M. 2 maggio 2001, e dalle Amministrazioni Contraenti, alle quali è peraltro demandata l'applicazione delle penali di propria competenza.
2. Peraltro, anche al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, Consip potrà effettuare apposite verifiche ispettive, anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme EN 45004.

Il costo delle predette verifiche ispettive sarà interamente a carico del Fornitore e sarà pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Servizio emessi a valere per la specifica Convenzione, e fino ad un importo massimo pari a quanto definito dal Disciplinare di Gara e dai suoi allegati. Il Fornitore si impegna ad effettuare, nei confronti dell'Organismo di Ispezione, i pagamenti dei costi per le verifiche ispettive. Su specifica richiesta di Consip, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere a Consip la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei corrispettivi dovuti all'Ente Terzo entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta.

3. Il Fornitore si impegna, in particolare, ad effettuare il pagamento dell'importo indicato in fattura a favore dell'Ente Terzo nel termine massimo di n. 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, in conformità a quanto espressamente previsto nell'Allegato "A" - Capitolato Tecnico.
4. Decorso tale periodo, senza alcun riscontro, l'Ente Terzo comunicherà a Consip l'inadempimento del Fornitore chiedendo contestualmente il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore a tale titolo, oltre ad eventuali somme dovute ai sensi del D.Lgs. 231/2002. Consip, surrogandosi al Fornitore, effettuerà il pagamento, potendo rivalersi sulla cauzione prestata dal Fornitore per le verifiche ispettive.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto della escussione effettuata da Consip per il pagamento delle somme dovute all'Ente Terzo, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip S.p.A.. In caso di inadempimento Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione.

Articolo 14

Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni contraenti per le prestazioni contrattuali sono indicati nell'Offerta Economica, e, comunque,

- nel definitivo documento riepilogativo dei corrispettivi di cui all'Allegato "E", corrispettivi che devono intendersi qui integralmente trascritti.
2. In particolare, ai fini dei corrispettivi, i servizi che possono essere oggetto degli Ordinativi di Servizio sono così suddivisi:
 - a) servizi di tipo "A", remunerati in funzione del Valore convenzionale della fornitura, ovvero i servizi di cui alle sezioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.5 del Capitolato Tecnico,
 - b) servizi di tipo "B", remunerati a tariffa giornaliera, o frazione, per figura professionale, ovvero i servizi di cui alle sezioni 3.4 e 3.6 del Capitolato Tecnico, nonché alcune eccezioni, di cui alla sez 3.1.4, per le attività di "Completamento e verifica del Piano delle Telecomunicazioni (sez 3.1) e nel caso non risulti possibile determinare il "valore convenzionale della fornitura" (cfr. sez. 2.1.3 del Capitolato Tecnico)
 3. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.
 4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
 5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
 6. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 15

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo, sarà effettuato dalle Amministrazioni Contraenti in favore del Fornitore sulla base delle fatture

emesse da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente atto.

In particolare:

per i servizi di tipo "A" di cui al precedente articolo 14, comma 2, lettera a):

- a) il 70% del corrispettivo relativo ai servizi di ottimizzazione e supporto specialistico prestati, verrà fatturato dal Fornitore in un numero "n" di rate costanti mensili posticipate, dove "n" è la durata del servizio di ottimizzazione e supporto specialistico, espresso in mesi;
- b) il restante 30% del corrispettivo verrà fatturato dal Fornitore alla consegna all'Amministrazione contraente del rapporto finale di completamento dei lavori di cui al precedente articolo 11;

per i servizi di tipo "B" di cui al precedente articolo 14, comma 2, lettera b):

- c) il corrispettivo verrà fatturato al termine dell'attività svolta ed a seguito di consegna dei rapporti di intervento dell'attività svolta non contestati dall'Amministrazione Contraente.

2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente articolo 9, il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Servizio cui si riferisce, la specifica delle attività oggetto di fatturazione, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
3. L'importo delle predette fatture verrà corrisposto dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità dello Stato e, comunque, a 90 (novanta) giorni data fine mese di ricevimento della fattura, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B _____.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di n. 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Nel caso in cui il Fornitore sia un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti

passivi in materia di pagamento del corrispettivo, nonché quanto espressamente stabilito nei commi precedenti, con riguardo all'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Committente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara e risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà essere intestata alla Amministrazione Contraente e dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 3 del presente articolo, la descrizione di ciascuno dei servizi/attività/forniture cui si riferisce.

6. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alle Amministrazioni contraenti e a Consip, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Servizio, ad eccezione di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti superiore a 90 (novanta) giorni, nel qual caso il Fornitore potrà sospendere le prestazioni contrattuali relative all'Ordinativo di Servizio per il quale l'Amministrazione contraente si è resa inadempiente ovvero di nuovi Ordinativi di Servizio emesse dalla

medesima Amministrazione inadempiente.

Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Servizio e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Amministrazioni Contraenti e da Consip.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
 - d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata della Convenzione gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di Consip di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 17

Penali

1. Per ogni settimana o frazione di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al decimo giorno successivo al termine stabilito per notifica di accettazione della richiesta di servizio (o ordinativo preliminare), di cui al precedente articolo 6 comma 3, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a:
 - 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio – o comunque della richiesta di servizi – oggetto dell'inadempimento o ritardo, sino alla quarta settimana di ritardo,
 - 1% (uno per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio – o comunque della richiesta di servizi – oggetto dell'inadempimento o ritardo, per le settimane o frazioni di ritardo oltre la quarta,fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
2. Per ogni settimana o frazione di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al decimo giorno successivo al termine fissato per l'inizio delle attività, di cui al precedente articolo 6 comma 5, ovvero rispetto al decimo giorno successivo al termine fissato per il completamento delle attività, di cui al precedente articolo 6, comma 5, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a:
 - 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, sino alla quarta settimana di ritardo,
 - 1% (uno per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, per le settimane o frazioni di ritardo oltre la quarta,fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
3. Per ogni settimana o frazione di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al decimo giorno

successivo al termine fissato per la consegna del rapporto finale delle attività (rapporto di completamento dei lavori), di cui al precedente articolo 11 comma 1, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari a:

- 0,5% (zero virgola cinque per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, sino alla quarta settimana di ritardo,
- 1% (uno per cento) del corrispettivo dell'Ordinativo di Servizio oggetto dell'inadempimento o ritardo, per le settimane o frazioni di ritardo oltre la quarta,

fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno

4. Per ogni settimana o frazione di ritardo, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, di cui al precedente articolo 12, comma 4, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari ad Euro 1.000 (euro mille/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.
5. Per ogni settimana o frazione di ritardo, non imputabile a Consip ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al decimo giorno successivo al termine fissato per la consegna della documentazione per l'erogazione dei servizi di ottimizzazione e consulenza tecnica specializzate sulle nuove convenzioni, di cui alla sezione 3.6.2 del capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a:
 - Euro 1.000,00= (mille/00), sino alla quarta settimana di ritardo,
 - Euro 2.000,00= (duemila/00), per le settimane o frazioni di ritardo oltre la quarta,

fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.

6. Per ogni giornata o frazione di ritardo, non imputabile all'Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al secondo giorno lavorativo successivo alla richiesta/segnalazione al Customer Care

(per entrambe le modalità di contatto telefonico, o posta elettronica) di cui alla sezione 4.3.1.1 del Capitolato Tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Amministrazione Contraente una penale pari ad € 50,00 (euro cinquanta) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno subito.

7. Ai fini dell'applicazione delle penali deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico; in tali casi le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A. applicheranno al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.
8. Nel caso in cui su più del 75% degli Ordinativi di Servizio - verificati dall'Ente Terzo durante ciascun ciclo di Verifiche Ispettive - sia stata riscontrata una non conformità grave (anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo), la penale applicata sarà pari allo 0,1% del valore complessivo degli ordini per i quali è stata rilevata una non conformità grave.
9. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati al Fornitore, dalle singole Amministrazioni Contraenti e/o da Consip, rispettivamente per le relative competenze; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione Contraente e/o a Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione Contraente e/o de Consip, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
10. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al

Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

11. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
12. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto attuativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti e/o de Consip a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18

Cauzioni

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio, il Fornitore medesimo presta una cauzione definitiva di importo pari ad Euro _____, __= (_____/__), mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore delle Amministrazioni Contraenti e/o de Consip a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dalla presente Convenzione ed ivi incluse quelle di cui al successivo articolo 32, e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Monitoraggio effettuati dalle Amministrazioni contraenti.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione

di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti de Consip a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, per quanto concerne tutti gli obblighi del Fornitore nei confronti delle Amministrazioni Contraenti di cui agli Ordinativi di Monitoraggio, a far data dalla ricezione dei medesimi Ordinativi di Monitoraggio e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, nonché per tutta la durata dei singoli contratti esecutivi della Convenzione medesima, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla presente Convenzione, ivi incluse quelle di cui al successivo articolo 32, nonché quelle nascenti dai predetti contratti esecutivi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o de Consip verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.
7. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da una Amministrazione Contraente o da Consip.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la Consip S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo di Monitoraggio.
9. Il Fornitore medesimo presta inoltre - a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive previste - una cauzione pari ad un importo pari allo 0,5% (zero

virgola cinque per cento) dell'importo massimo relativo al Lotto aggiudicato, mediante la stipula di una fideiussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le disposizioni di cui al presente articolo ed al modello riportato in allegato al Disciplinare di Gara.

Articolo 19

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.

Per patto espresso ed eventualmente in deroga, ogni documento consegnato dall'Amministrazione contraente al Fornitore al fine della prestazione oggetto dell'Ordinativo di Servizio, ovvero formato in esecuzione delle prestazioni contrattuali, è o resta di proprietà dell'Amministrazione contraente e dovrà essere restituito al termine delle prestazioni contrattuali, unitamente al rapporto di fine delle attività, di cui al precedente articolo 11, comma 1; eventuali copie di tale documentazione potranno essere conservate dal Fornitore ai soli fini contrattuali e sino al termine dei rapporti instaurati con i contratti attuativi della presente Convenzione, oltre tale termine potranno essere conservate solo dietro autorizzazione scritta dell'Amministrazione Contraente.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente atto e di ogni Ordinativo di Servizio.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei

dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Amministrazioni contraenti e/o Consip ha la facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio ovvero la presente Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali della presente Convenzione, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
8. Il Fornitore si impegna ad imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate; tale generale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza della Convenzione o alla sua eventuale risoluzione/recesso anticipato.

Articolo 20

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la presente Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall'Amministrazione contraente e/o da Consip, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente e/o la Consip S.p.A. hanno la facoltà di considerare risolti di diritto il relativo Ordinativo di Servizio e/o la Convenzione e di incamerare definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. In ogni caso, si conviene che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. potranno risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinatori di Servizio e/o la Convenzione nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- c) mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, anche ai sensi del precedente articolo 8;
- d) mancato utilizzo di personale con certificazione NOS qualora venga richiesto dalla singola Amministrazione Contraente;
- e) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di n. 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte de Consip, ai sensi del precedente articolo 18;
- f) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi del successivo articolo 22;
- g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., ai sensi del successivo articolo 25;
- h) negli altri casi di cui agli articoli 11 (Rapporto finale ed Accettazione del servizio), 15 (Fatturazione e pagamenti), 16 (Trasparenza), 19 (Riservatezza), 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa) 24 (Divieto di cessione del contratto), 31 (Patto espresso).

Articolo 21

Recesso

1. Le Amministrazioni Contraenti e/o Consip S.p.A., per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,

di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di servizio e/o contratto/i attuativo/i e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r..
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

- antimafia;
- c) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, nonché richiesti per la stipula della Convenzione medesima per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo contratto di fornitura.
5. L'Amministrazione potrà recedere - per qualsiasi motivo da ciascun singolo contratto di fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
7. Qualora Consip receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di servizio da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di servizio già emessi, con un preavviso di almeno n. 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., fatto salvo quanto espressamente disposto nel comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o della Consip S.p.A. e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha stipulato una polizza assicurativa, a beneficio delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, la Consip S.p.A., ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, alla Consip S.p.A., ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli contratti di fornitura, anche con riferimento ai relativi prodotti e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato, in riferimento alla R.C. Prodotto, nei due anni successivi alla cessazione delle attività della medesima Convenzione e dei singoli contratti di fornitura. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti delle Amministrazioni Contraenti che della Consip S.p.A., a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi per il periodo di trenta giorni dalla data della decorrenza della polizza, in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 cod. civ.. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, sia per le Amministrazioni Contraenti che per la Consip S.p.A., e pertanto qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo contratto di fornitura si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Prescrizioni relative al Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nel presente articolo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

avvalendosi delle seguenti imprese:

2. Resta inteso che, qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
5. Il Fornitore si impegna a depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto.
6. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine

essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.

Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

7. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione della Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
8. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
9. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis, L. 55/90, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.

14. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
15. Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge n. 55/1990.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Consip S.p.A. annullerà l'autorizzazione al subappalto.
18. Conformemente a quanto previsto nel disciplinare di gara, la Consip S.p.A. non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l'impresa subappaltatrice abbia partecipato alla procedura di gara relativa al presente atto; nonché nei casi in cui l'impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti economici e tecnici che la avrebbero consentito la partecipazione alla gara.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Servizio, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

Articolo 25

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o de Consip azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione Contraente e/o la Consip S.p.A. sono tenute ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o de Consip, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione e/o degli Ordinativi di Servizio, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 26

Responsabile del Servizio

1. Il Fornitore si obbliga a nominare, entro n. 10 (dieci) giorni solari dalla sottoscrizione del presente atto, un Responsabile del Servizio, quale referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e de Consip, che, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 27

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Consip S.p.A., sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.
2. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 28

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione della presente Convenzione e dell'esecuzione dei singoli Ordinativi di Servizio - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs.

196/2003 recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione della Convenzione stessa e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Consip S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione ed all’esecuzione della stessa nonché dei singoli Ordinativi di Servizio in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni o degli Enti Contraenti, per il controllo della spesa totale, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

Le Amministrazioni Contraenti e qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato aderendo alla Convenzione con l’emissione dell’Ordinativo di Servizio o con altre modalità, acconsentono espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. da parte del Fornitore e/o delle singole Amministrazioni od Enti, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio. Acconsentono, altresì, alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite i siti internet www.consip.it e www.acquistinretepa.it.

La trasmissione dei dati dal Fornitore alle Amministrazioni o Enti Contraenti e, per esse, a Consip S.p.A. avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.

3. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
4. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Articolo 29

Codice Deontologico

1. L'Impresa dichiara di aver preso visione del Codice Deontologico consultabile sul sito internet di Consip e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui all'art. 9 del Codice Deontologico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con Consip S.p.A e comunque per i cinque anni successivi alla scadenza contrattuale.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, Consip S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti e/o a Consip per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 31

Patto espresso

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga a non vendere, o cedere a qualsiasi titolo, beni e/o servizi identici e/o analoghi a quelli oggetto delle Convenzioni di fornitura in ambito delle Telecomunicazioni come definite nel precedente articolo 2, alle Amministrazioni Contraenti, ubicati, o le cui Unità Ordinanti sono ubicate, nell'ambito territoriale di cui al precedente articolo 4, per un periodo pari alla durata, eventualmente prorogata, della presente Convenzione, nonché per n. 2 (due) anni successivi alla scadenza della medesima Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma è assunto dal Fornitore in proprio e, anche ai sensi dell'articolo 1381 cod. civ., per i soggetti con i quali ha rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ..
3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Consip S.p.A. ha facoltà:
 - a) per il primo e/o il secondo caso di violazione, di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione ed, in ogni caso anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza della Convenzione medesima, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari al 2% (due per cento) dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo 4, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno;
 - b) per gli ulteriori casi di violazione, di dichiarare risolta di diritto la presente Convenzione e, in ogni caso anche nell'ipotesi di intervenuta scadenza della Convenzione medesima, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo di cui al precedente articolo 4, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. Il Fornitore prende infine atto che ciascuna Amministrazione contraente si riserverà la facoltà di verificare quanto contenuto nel presente articolo, oltre che eventuali ulteriori conflitti di interesse in merito ai servizi resi.

Articolo 32

Ulteriore condizione risolutiva

1. La presente Convenzione è inoltre condizionata in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; in tale ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000 - la Convenzione si intende risolta anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e la Consip S.p.A. avrà la facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 33

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Servizio non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Servizio (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Servizio, e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto

Consip S.p.A.

Gara per l'affidamento in convenzione di servizi per l'ottimizzazione di beni e servizi di Telecomunicazione e supporto specialistico per le Pubbliche Amministrazioni

prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li _____

CONSIP S.p.A.

IL FORNITORE

Dott. Ferruccio Ferranti

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto della Convenzione), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Rapporto finale ed accettazione del servizio), Articolo 12 (Servizio di rendicontazione), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzioni), Articolo 19 (Riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 25 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Foro competente), Articolo 28 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 29 (Codice Deontologico), Articolo 31 (Patto espresso), Articolo 32 (Ulteriore condizione risolutiva) e Articolo 33 (Clausola finale).

Roma, li _____

IL FORNITORE

ALLEGATI

- ALLEGATO A** : CAPITOLATO TECNICO
- ALLEGATO B** : OFFERTA TECNICA DEL FORNITORE
- ALLEGATO C** : OFFERTA ECONOMICA DEL FORNITORE
- ALLEGATO D** : MODELLI
- ALLEGATO E** : CORRISPETTIVI

INDICE

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	6
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	9
ARTICOLO 4 OGGETTO DELLA CONVENZIONE	10
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE	12
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE.....	14
ARTICOLO 7 DURATA DELLA CONVENZIONE.....	17
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA.....	18
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE	20
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	22
ARTICOLO 11 RAPPORTO FINALE ED ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO.....	22
ARTICOLO 12 SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE	23
ARTICOLO 13 SUPERVISIONE E CONTROLLO	24
ARTICOLO 14 CORRISPETTIVI	25
ARTICOLO 15 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	26
ARTICOLO 16 TRASPARENZA.....	29
ARTICOLO 17 PENALI.....	29
ARTICOLO 18 CAUZIONI	33
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA	35
ARTICOLO 20 RISOLUZIONE	36
ARTICOLO 21 RECESSO	37
ARTICOLO 22 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	39
ARTICOLO 23 SUBAPPALTO.....	40
ARTICOLO 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	43

ARTICOLO 25 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	43
ARTICOLO 26 RESPONSABILE DEL SERVIZIO.....	44
ARTICOLO 27 FORO COMPETENTE	44
ARTICOLO 28 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	44
ARTICOLO 29 CODICE DEONTOLOGICO.....	46
ARTICOLO 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	46
ARTICOLO 31 PATTO ESPRESSO	47
ARTICOLO 32 ULTERIORE CONDIZIONE RISOLUTIVA.....	48
ARTICOLO 33 CLAUSOLA FINALE	48
ALLEGATI	50